



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

SETTORE POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 29 DEL 22/08/2024

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE AREE PUBBLICHE AL FINE DI CONSENTIRE L'ISTITUZIONE DI PARCHEGGI IN OCCASIONE DEL GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1 NEI GIORNI 30, 31 AGOSTO E 01 SETTEMBRE 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Preso atto della convenzione sottoscritta dal Comune di Villasanta, con i Comuni di Monza, Biassono e Veduggio al Lambro avente oggetto: ACCORDO TRA ENTI LOCALI EX ART. 15 L. 241/1990 PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEI GRANDI EVENTI PRESSO IL PARCO E I GIARDINI REALI DI MONZA

Vista la richiesta pervenuta dalla società Monza Mobilità, alla quale in base al citato accordo, il Comune di Monza ha affidato la gestione delle aree di parcheggio, nella quale si concorda l'utilizzo di alcune aree pubbliche da destinare a parcheggi per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 nei giorni venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2024.

Preso atto che le aree oggetto della presente ordinanza sono:

- **Area sterrata recintata ad uso parcheggio in Via Vecellio** (area giostre) dal giorno 22 agosto 2024 fino alle ore 24.00 di lunedì 02 settembre 2024 (area destinata ai veicoli di servizio dell'organizzazione);
- **Area recintata ad uso parcheggio in Via Sanzio** (ex area Delchi) nei giorni di sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2024 (parcheggi rossi autoveicoli);
- **Area parcheggio in Via Caravaggio** (parcheggio antistante ex raffineria) nei giorni di venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2024 (parcheggi rossi autobus);

- **Area parcheggio in Via Cellini** (parcheggi stazione) nei giorni di venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2024 (parcheggi rossi autoveicoli);

Visto il piano della mobilità intercomunale, coordinato in occasione del citato evento, recepito e da questa Amministrazione.

Visto che sull'utilizzo delle aree in questione è stata preventivamente effettuata una valutazione in relazione alla viabilità e alla sicurezza con la Prefettura e con i responsabili dell'Ordine Pubblico.

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti gli artt. 5, 7, 157, 158, 159 del Nuovo Codice Della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché il Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. e successive modificazioni ed integrazioni, la Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, e la sentenza nr. 6362 del 1 Aprile 2004 della Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile;

Considerata la necessità di meglio disciplinare il traffico e rendere più sicura la circolazione, a tutela della pubblica incolumità.

Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui vengono integralmente riportati;

O R D I N A

L'istituzione del divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata nei parcheggi meglio identificati in seguito e nei giorni indicati:

- **Area sterrata recintata ad uso parcheggio in Via Vecellio** (area giostre) dal giorno 22 agosto 2024 fino alle ore 24.00 di lunedì 02 settembre 2024 (area destinata ai veicoli di servizio dell'organizzazione);
- **Area recintata ad uso parcheggio in Via Sanzio** (ex area Delchi) nei giorni di venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2024 (parcheggi rossi autoveicoli);
- **Area parcheggio in Via Caravaggio** (parcheggio antistante ex raffineria) nei giorni di venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2024 (parcheggi rossi autobus);
- **Area parcheggio in Via Cellini** (parcheggi stazione) nei giorni di venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2024 (parcheggi rossi autoveicoli);

Le citate aree saranno destinate a parcheggio temporaneo a pagamento nei periodi previsti durante lo svolgimento della manifestazione, saranno gestite interamente dalla società incaricata, nel rispetto della convenzione vigente e dei piani di sicurezza e viabilità concordati e recepiti dagli enti territorialmente interessati.

DISPONE CHE

L'installazione, a cura della società incaricata della gestione dei citati parcheggi, di segnaletica verticale, sia di divieto sia di informazione, posta in essere almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, al fine di renderla pubblica agli utenti della strada. La segnaletica dovrà essere rispondente a quanto previsto dal Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione;

La società incaricata della gestione dei parcheggi, secondo quanto previsto dalla citata convenzione, dovrà con proprio personale provvedere alla gestione e sorveglianza delle aree destinate a parcheggio, provvedere, alla fine dell'evento, alla rimozione di tutta la segnaletica esposta, degli eventuali nastri di delimitazione oltre a provvedere alla completa pulizia delle aree e rimozione/trasporto dei rifiuti in discarica secondo le vigenti disposizioni in materia di differenziazione degli stessi.

RENDE NOTO CHE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge: Copia della presente ordinanza sarà altresì trasmessa agli enti ed uffici competenti per via telematica.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Villasanta.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Commissario Capo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

CARPANELLI MAURIZIO in data 22/08/2024